

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 119

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGLI, STORTI, DONAT-CATTIN, SABATINI

*Presentata il 18 luglio 1958*

Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  
17 agosto 1955, n. 767

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, relativo al conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, emanato in attuazione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente la delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati dello Stato, stabilisce, all'articolo 5, l'attribuzione di un assegno personale di sede nella misura mensile di lire 1.600 e di lire 3.200, per il personale con sede normale di servizio in comuni rispettivamente con popolazione compresa tra i 700.000 ed i 799.999 abitanti, e con popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Ciò perché essendo stato conglobato il carovita nella misura del 100 per cento, si doveva impedire che il personale, che prestava servizio in sedi con carovita al 110 per cento ed al 120 per cento, subisse una decurtazione del trattamento economico. Infatti, l'assegno personale di sede di lire 3.200 e di lire 1.600 corrisponde alla differenza, rispettivamente tra il carovita al 120 per cento ed al 100 per cento e tra il carovita al 110 per cento ed al 100 per cento.

Il secondo comma del citato articolo 5, nell'enumerare le caratteristiche dell'assegno personale di sede, diceva alla lettera c):

« Cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sa-

rebbe spettato in applicazione del precedente comma: negli altri casi, tale assegno è conservato nella misura minore tra quella goduta dal beneficiario all'atto del trasferimento e quella prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955 ».

Tale disposizione, svantaggiosa per il personale in quanto conservava ad esso il trattamento economico inferiore in caso di trasferimento, è stata modificata come appreso dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7:

« Cessa di essere corrisposto in caso di trasferimento del beneficiario ad una sede di servizio nella quale l'assegno stesso non sarebbe spettato in applicazione del precedente comma; è attribuito nella misura prevista nella nuova sede per il personale ivi in servizio al 30 giugno 1955, in caso di trasferimento ad una sede nella quale l'assegno medesimo sarebbe spettato ».

Lo stesso articolo 20, al primo comma, stabilisce che per il personale con carico di famiglia, le misure dell'assegno personale di sede vengono trasferite sulle quote di aggiunta di famiglia (già quote complementari di carovita).

Pertanto, la situazione ad oggi, in conseguenza del conglobamento a stipendio del carovita al 100 per cento, è la seguente:

1°) Il personale con carico di famiglia conserva la differenza tra il carovita conglobato

bato e quello al 110 e al 120 per cento come aumento delle quote di aggiunta di famiglia, ed in caso di trasferimento, acquisisce le quote di aggiunta di famiglia nella misura spettante al personale in servizio nella nuova sede. La disposizione si applica sia ai dipendenti in servizio al 30 giugno 1955, sia a quelli assunti posteriormente a tale data.

In sostanza si è mantenuta la differenziazione tra le quote di aggiunta di famiglia in relazione alla sede di servizio.

2°) Il personale celibe mantiene la predetta differenza come assegno personale di sede, ed in caso di trasferimento acquisisce l'assegno di cui fruiscono i dipendenti in servizio nella sede cui esso è destinato.

Tale assegno spetta soltanto al personale in servizio al 30 giugno 1955.

È venuta ora a verificarsi una situazione che ha alterato l'equilibrio che in qualche modo si era raggiunto.

Com'è noto, la città di Torino ha superato gli 800.000 abitanti e, pertanto, se fossero tuttora in vigore le vecchie disposizioni, il carovita sarebbe stato elevato dal 110 per cento al 120 per cento e di tale beneficio

avrebbero fruito tutti gli statali, sia celibi che con famiglia a carico.

Viceversa, mentre è stato già provveduto per il personale avente carico di famiglia aumentando la quota di aggiunta di famiglia per la prima persona di famiglia acquisita, al personale celibe in servizio al 30 giugno 1955 non è stato aumentato l'assegno personale di sede, a causa dell'imprecisione delle citate norme.

Si crea, così, una grave sperequazione di trattamento economico sia tra il personale celibe e quello con carico di famiglia in servizio a Torino, sia tra i celibi in servizio a Torino e quelli in servizio in altre città con almeno 800.000 abitanti.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre al vostro esame, tende ad eliminare questa ingiusta sperequazione, fermo restando il principio della graduale scomparsa dell'assegno di sede, in quanto la modifica che proponiamo alle norme vigenti riguarda sempre il personale in servizio al 30 giugno 1955. Siamo pertanto certi che non mancherà ad essa la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, è sostituito dal seguente:

« Al personale contemplato nel primo comma del precedente articolo 2, in servizio al 30 giugno 1955, è attribuito un assegno personale di sede nella misura mensile di:

lire 1.600, se con sede normale di servizio in comune con popolazione compresa tra i 700.000 e i 799.999 abitanti;

lire 3.200, se con sede normale di servizio in comune con popolazione di almeno 800.000 abitanti ».

## ART. 2.

Sono abrogati la lettera e) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e le successive modificazioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

## ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà imputato al capitolo n. 685 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo luglio 1955.